

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 228/43/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO;**

In seguito a cessione di ramo d'azienda, l'Ufficio, ritenendo il valore venale del cespite ceduto superiore a quello dichiarato, rettificava il valore della cessione da € 92.000,00 a € 2.125.712,00, così rideterminando una maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni. La pretesa, nello specifico, deriva dalla determinazione del valore di avviamento pari ad € 2.033.712,00, a fronte di un dichiarato pari a zero, ed un valore complessivo dei beni aziendali pari ad € 2.125.712,00, a fronte di un dichiarato pari ad € 92.000,00.

Contro la pretesa, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, proponeva il presente ricorso per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:

- in diritto - illegittimità del metodo utilizzato per l'autonoma valutazione dell'avviamento del complesso aziendale ceduto in quanto frutto di mero calcolo automatico;
- in fatto - annullabilità dell'avviso per valutazione del tutto infondata rispetto al valore venale del ramo d'azienda ceduto.

Infine la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:

- annullare l'avviso di rettifica e liquidazione in quanto immotivato per quanto attiene maggiori valori attribuiti alla voce avviamento,
- vittoria di spese di giudizio.

In data 12/3/2010,- si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale ribadiva la legittimità dell'atto impugnato, evidenziando nello specifico che la ricorrente non ha dedotto, in sede di ricorso, alcun elemento atto a suffragare il valore dichiarato, pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:

- respingere il ricorso;
- vittorie di spese di lite.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

La Commissione, esaminata la documentazione in atti, tenuto conto di quanto emerso in udienza e camera di consiglio, ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente vertano essenzialmente sul difetto di legittimità dell'atto impugnato, sia sotto il profilo del criterio logico giuridico seguito dall'Ufficio, che, in fatto, per l'arbitrarietà di scelta degli elementi materiali di riferimento, assunti per la quantificazione del valore di avviamento, circostanze che determinerebbero il difetto di motivazione e l'infondatezza dell'avviso.

In effetti nell'atto non risultano indicazioni sui presupposti concreti e sulle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica, con la conseguenza che i motivi nello stesso descritti appaiono privi di contenuto e quindi solo apparenti.

Infatti, il valore dell'avviamento risulta essere stato determinato sulla scorta della sola grandezza economica dei ricavi, applicando un criterio matematico economico rinvenibile nell'art. 2, DPR 460/96; in ragione della predetta norma l'avviamento sussiste nel momento in cui il rapporto redditi d'impresa - e ricavi accertati o dichiarati sia superiore a zero. Sul punto si constata che l'Ufficio ha; proceduto alla stima applicando il metodo CAAM, fondato, appunto sulla media dei ricavi degli ultimi tre esercizi. Il listino a cui si riferisce il predetto metodo di valutazione prende in considerazione le valutazioni di piccole aziende di commercio, totalmente differenti dalla realtà commerciale delle parti intervenute nella cessione, le quali rientrano nella categoria di aziende strutturate ed organizzate

per la ristorazione a carattere industriale con elevatissimi volumi di affari. Le stesse avvertenze del citato listino, specificano che le valutazioni induttive svolte riguardano parametri del tutto estranei alle logiche economiche dei soggetti industriali. Quindi, nel caso de quo, appare evidente come la determinazione operata dall'Ufficio, non abbia tenuto conto della marginalità delle attività cedute nel contesto economico produttivo delle società intervenute nella cessione, posto che le attività delle predette sono rivolte alla gestione di servizi di ristorazione collettiva per mense e non al dettaglio in pubblici esercizi.

In concreto, l'avviamento deve essere inteso come un valore patrimoniale che si assomma a tutti gli altri fattori che concorrono a formare il patrimonio netto dell'impresa. Ma, proprio per tale ragione, ed in quanto esso rileva come una qualità dell'azienda, bisogna tenere conto che, nel caso in cui si concretizzi in un indice negativo, che determini una previsione di perdita futura e non di profitto, può essere algebricamente sommato al valore degli altri beni che compongono l'azienda, con il risultato d'incidere in diminuzione sul valore del complesso aziendale; ovviamente, tale incidenza presuppone che vi sia un nesso relazionale tra le future perdite e l'esistenza di un avviamento negativo, a sua volta determinato da un susseguirsi di perdite pregresse infatti,; può verificarsi il caso che un'impresa sia in perdita per motivi totalmente svincolati dall'avviamento (oneri finanziari, mancanza di liquidità ecc.), ossia, per motivi estranei alla presenza dell'impresa sul mercato ed alla sua capacità di procurare clientela.

In definitiva, la valutazione dell'avviamento rappresenta un'operazione alquanto complessa che non può' risolversi nell'applicazione di formule o di valutazioni forfetarie totalmente svincolate dalla realtà aziendale e di mercato.

Per cui è indispensabile, al fine di valutare esattamente tale realtà, prendere atto delle condizioni d'inserimento dell'azienda oggetto della cessione nel mercato e poter, quindi, quantificare l'incidenza, sulla situazione complessiva del valore aziendale, dell'eventuale avviamento negativo. Nel caso de quo, la ricorrente eccepisce, in via principale, la superficialità dei criteri estimativi utilizzati dall'Ufficio per la determinazione del valore della cessione e dell'avviamento commerciale dell'azienda, sottolineando come l'ammontare delle perdite subite nel corso degli anni avrebbe determinato un avviamento negativo o pari a zero.

Le enunciazioni su evidenziate, nel caso in esame, sono avvalorate dall'analisi della situazione patrimoniale contabile, da cui si rinvencono vistose perdite; per cui in considerazione della reale condizione reddituale del ramo d'azienda trasferito, la redditività dello stesso non può essere considerata tale da giustificare un valore superiore a quanto dichiarato.

Inoltre, in tema di determinazione del valore d'avviamento che comporti la rettifica del valore di cessione dichiarato e la conseguente liquidazione dell'imposta, va ribadito che l'onere di provare la redditività effettiva dell'azienda su cui si fonda l'avviso di rettifica non può che spettare all'Ufficio.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, con particolare riferimento agli elementi concreti di reddito imputabili al ramo d'azienda ceduto, il ricorso va accolto e conseguentemente il valore di cessione dichiarato va considerato congruo, e il relativo avviso di liquidazione va annullato; mentre, in considerazione delle diverse risoluzioni interpretative di fattispecie analoghe, si ritiene ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

**PQM**

accoglie i ricorsi riuniti

spese compensate.